



Presenza di posizione comune UFAM/UFACOM

3 maggio 2019

Moratorie cantonali sulle antenne di telefonia mobile 5G e diritto federale

Numerosi parlamenti cantonali hanno approvato interventi politici sull'introduzione di una «moratoria sul 5G». Spetta ai Cantoni valutare tali interventi sulla base del diritto vigente. Importante in questo caso è anche la sua attuazione concreta dal punto di vista legale.

Secondo la ripartizione delle competenze fra Confederazione e Cantoni, la Confederazione ha il compito di emanare disposizioni sulla protezione dell'uomo dalle radiazioni non ionizzanti nocive e moleste. La Confederazione ha adempiuto in modo esaustivo tale ampia competenza legale con la legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) e l'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI). I Cantoni e i Comuni non hanno quindi più nessun margine di manovra per emanare disposizioni volte a proteggere l'uomo dalle radiazioni generate dagli impianti di telefonia mobile; l'emanazione di disposizioni in tal senso sarebbe contraria alle competenze.

Ai Cantoni incombe l'autorizzazione degli impianti di telefonia mobile. Dal punto di vista del diritto procedurale seguono lo stesso iter della licenza di costruzione cantonale. Per la valutazione formale dell'adempimento delle condizioni per una licenza di costruzione i Cantoni applicano, oltre al diritto federale in materia ambientale, anche disposizioni cantonali sul diritto edilizio e di pianificazione territoriale. Queste disposizioni cantonali sono tuttavia ammesse solo se non sono volte a proteggere la popolazione dalle radiazioni non ionizzanti e se non conducono né a una limitazione inammissibile delle emissioni degli impianti di telefonia mobile né alla violazione degli interessi pubblici sanciti dalla legislazione in materia di telecomunicazioni.

Se una «moratoria sul 5G» approvata da un parlamento cantonale viene attuata in un decreto cantonale, i gestori di telefonia mobile potrebbero ad esempio interporre ricorso contro tale decisione o contro un'autorizzazione ritardata o non concessa per un'antenna. Spetterebbe quindi ai tribunali competenti decidere se e in che misura tale moratoria viola il diritto federale.

Dal punto di vista della Confederazione, l'attuale discussione politica è importante poiché sussistono di fatto riserve e insicurezze in merito al 5G e alla telefonia mobile. Le autorità devono esporre i fatti e spiegare alla popolazione gli aspetti inerenti al 5G e quelli estranei. A tale scopo possono essere utili le informazioni pubblicate il 17 aprile 2019 sul sito dell'UFAM: <https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/elettrosmog/dossiers/reti-5g.html>

Le competenze nel settore della telefonia mobile sono ripartite come segue:

- l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) tratta le questioni legate alle radiazioni delle antenne di telefonia mobile e agli effetti sulla salute. Le disposizioni esecutive sono sancite nell'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI). I valori limite contenuti nell'ORNI sono vincolanti su tutto il territorio nazionale;
- l'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) veglia al rispetto del diritto in materia di telecomunicazioni e delle concessioni. In caso di violazione del diritto, l'UFCOM può adottare misure di sorveglianza, mentre se vengono violate le concessioni, la ComCom può richiedere allo stesso Ufficio di adottare misure adeguate. L'UFCOM controlla anche le frequenze ed elabora il Piano nazionale di attribuzione delle frequenze (PNAF);
- l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) si occupa degli effetti delle radiazioni emesse da apparecchi mobili (smartphone, tablet, apparecchi bluetooth);
- la Commissione federale delle comunicazioni (ComCom) attribuisce le concessioni per le frequenze liberate dal Consiglio federale nel PNAF per l'utilizzo della telefonia mobile. In tale ambito fissa le indicazioni minime sull'approvvigionamento della popolazione;
- a Cantoni e Comuni competono l'autorizzazione e il controllo degli impianti di telefonia mobile. In tale contesto sono altresì responsabili dell'attuazione dell'ORNI e del rispetto dei valori limite delle radiazioni non ionizzanti. Le procedure possono variare a seconda del Cantone e del Comune in conformità al rispettivo diritto in materia edilizia.